



Roma, 21.12.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000011449/AG
Oggetto: Riepilogo scadenze di fine anno

Circolare n. 12707

SN
5.4
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riepilogo scadenze di fine anno per gli Ordini

Si fornisce di seguito un breve riepilogo delle scadenze di fine anno.

* * *

SCADENZE PER GLI ORDINI PROVINCIALI

Iscrizione dei cittadini extracomunitari all'albo professionale, iscrizione comunitari, riconoscimento titoli esteri, lavoro all'estero

Gli Ordini devono comunicare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, al Ministero della salute, l'elenco dei cittadini extracomunitari che siano stati iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno.

Al riguardo si richiama la circolare federale n. 5729 del 9.5.2000; si veda anche la circolare federale n. 6183 del 30.4.2002.

Si tenga comunque presente che le più recenti istruzioni concernenti l'iscrizione all'Albo di cittadini extracomunitari sono state fornite con circolare n. 6576 del 24.2.2005 e con circolare federale n. 7066 del 28.11.2007.

Con l'occasione, si rammenta che le più recenti istruzioni per quanto riguarda, invece, l'iscrizione di cittadini comunitari sono state fornite con circolare federale n. 6427 del 11.2.2004 e con circolare federale n. 7066 del 28.11.2007.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Si evidenzia, altresì, che la competenza al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, sia in Paesi comunitari che extracomunitari, è del Ministero della Salute (al quale gli interessati dovranno rivolgersi direttamente) e che i relativi modelli di domanda e gli elenchi dei documenti da produrre sono reperibili sul sito internet del Ministero, all'indirizzo www.salute.gov.it, all'interno dell'area tematica "Professioni Sanitarie" (si veda comunque anche la circolare federale n. 6287 del 21.2.2003).

Sempre sul sito del Ministero si possono trovare informazioni riguardanti i farmacisti italiani che desiderino lavorare all'estero; a tal proposito, si sottolinea che coloro che, in possesso di un titolo italiano, desiderino esercitare la professione sanitaria all'estero, devono rivolgersi direttamente all'autorità competente del Paese dove intendono lavorare. Qualora fosse richiesto, il Ministero della Salute italiano rilascia un "Attestato di conformità e il *"Good professional standing"* (la relativa modulistica è reperibile sempre sullo stesso sito internet).

In proposito, si rammenta, peraltro che, con D.Lgs. 15/2016 è stata attuata la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sul regolamento (UE) n. 1024/2012, in materia di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). Il provvedimento, modificando il D.Lgs. n. 206/2007, ha introdotto e disciplinato gli istituti della tessera professionale europea (EPC), dell'accesso parziale, dei meccanismi di allerta tra i vari Stati, dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, nonché del riconoscimento automatico sulla base dei principi di formazione comune (cfr circolare federale n. 9731 del 18.2.2016).

* * *

Anagrafe delle prestazioni

Come già evidenziato nella circolare federale n. 10760 del 27.12.2017, la comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici dal 1° gennaio 2018 non è più semestrale, ma deve essere effettuata **tempestivamente**, secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017.

In particolare, tale disposizione prevede che le PA comunichino in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli **incarichi, conferiti o autorizzati**, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Le P.A. di appartenenza devono inoltre comunicare **tempestivamente**, al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, **i compensi** da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.

Tali comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.perlapa.gov.it, inserendo i dati nella sezione "accedi al servizio 2017" per gli incarichi conferiti anteriormente al 1° gennaio 2018, e nella sezione "accedi al servizio 2018" per gli incarichi conferiti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il sito www.consulentipubblicit.it, rende disponibili tali dati per la consultazione.

* * *

Anagrafe tributaria

In base a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 605/1973, come modificato dalla legge 311/2004, e dal provvedimento 10 marzo 2005 emanato dall'Agenzia delle Entrate, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare, **entro il 30 aprile di ogni anno**, all'anagrafe tributaria, iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo professionale, intervenute nell'anno solare precedente.

Si rammenta che le predette comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel le cui specifiche tecniche sono contenute nel provvedimento 10.3.2005 sopra richiamato (il servizio è accessibile tramite il seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Ordini+professionali+enti+uffici/Scheda+Info+Ordini+professionali/?page=schedecomunicazioni>, ove è possibile reperire le informazioni relative alla compilazione ed all'invio dei dati.

* * *

Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali

In base al disposto dell'art. 1, comma 8-quater, del D.L. 688/1985 convertito nella Legge 11/1986, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare **trimestralmente**, agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali (cioè in pratica all'INPS, all'ENPAF, all'INPDAP, all'INAIL e all'ONAOISI), ogni variazione (comprese le iscrizioni e cancellazioni) all'Albo professionale.

* * *

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche

Come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 165/2001, gli Ordini devono inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni relative ai dipendenti che hanno fruito di distacchi, aspettative e permessi sindacali, o di aspettative e permessi per funzioni pubbliche.

Come evidenziato nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica www.perlapa.gov.it, nella sezione relativa alla banca dati GEDAP, le suddette comunicazioni devono essere effettuate tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dell'istituto sindacale al dipendente da parte della pubblica amministrazione, esclusivamente per via telematica, in base a quanto indicato nell'ultimo contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ 4 dicembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 292 del 15.12.2017).

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni **entro e non oltre il 31 marzo**, in quanto oltre tale termine, i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.

* * *

Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici

E' stata pubblicata sul portale dell'AGID la determinazione n. 404/2020 del 9.9.2020 recante: "*Linee Guida sulla formazione gestione e conservazione dei documenti informatici*", in vigore dal 10.9.2020 e **da attuare entro il 7.6.2021**.

Il documento, che fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni sulla gestione documentale, regola la formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento informatico.

Le suddette Linee Guida aggiornano le attuali regole tecniche in base all'art. 71 del CAD su formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e realizzano un unicum normativo che incorpora tutte le regole tecniche e le circolari in materia, nel rispetto della disciplina relativa ai Beni culturali.

Sarà cura della Federazione fornire, nelle prossime settimane, una più approfondita illustrazione dei contenuti del provvedimento con una specifica circolare.

* * *

Lavoro agile

Si rammenta che fino al 31 dicembre 2020 trovano applicazione le misure per il lavoro agile nella P.A. contenute nel Decreto 19 ottobre 2020 (cfr circolare federale n. 12569 del 20.10.2020).

* * *

Contratti pubblici

Si rammenta, che con Legge 120/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (cfr circolare federale n. 12496 del 17.9.2020), è stato disposto che la nuova disciplina transitoria degli affidamenti di lavori, servizi e forniture trovi applicazione qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

Si riportano, in sintesi, le modalità previste per l'affidamento, come modificate in sede di conversione:

- a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- b) procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
 - per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000

euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;

- di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

* * *

Accesso ai servizi digitali della P.A.

La medesima Legge 120/2020 ha inoltre previsto, agli artt. 24- 32, misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale.

In particolare, è stato previsto che le amministrazioni pubbliche **dal 28 febbraio 2021** utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi online. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021. Medesimo termine è prescelto quale momento di decorrenza (così differito rispetto a quello previgente) dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Sempre dal **28 febbraio 2021** è posto per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Infine, viene posta specifica previsione circa il rinnovo anticipato per le carte d'identità elettroniche.

* * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr Andrea Mandelli)